DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 168/2002 del 6 dicembre 2002 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) [2],

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5ce [regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«5cf. **32002 D 0676**: Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti paragrafi:

"4. Fermi restando i paragrafi 5 e 6, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli Stati EFTA.

5. Gli Stati EFTA svolgono i compiti della Commissione di cui al paragrafo 1 ed informano il Comitato permanente di eventuali difficoltà create, de iure o de facto, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali per l'applicazione della presente decisione. Il Comitato permanente stila una relazione.

6. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati EFTA ai sensi degli accordi internazionali pertinenti."»

[1] GU L 38 del 13.2.2003, pag. 30.
[2] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Articolo 2

I testi della decisione n. 676/2002/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.